



## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE ITACA SOSTIENE – AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO SOLIDALE**

#### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata " **ITACA SOSTIENE - Amministrazioni di Sostegno Solidale** " che in seguito sarà anche denominata l'Associazione. Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge nr. 266/91 e delle Leggi Regionali nr.15/92 e nr. 47/09 ed, in ultimo, in base alle norme regionali sul volontariato previste dal Testo Unico delle norme del Terzo Settore di cui alla legge 42/2012, persegue il fine esclusivo della solidarietà umana, civile e culturale, attraverso la promozione, la organizzazione e la gestione di attività di assistenza sociale. L'Associazione ha sede nel comune di Genova.

#### **Art. 2 - Principi**

L'associazione è apolitica e apartitica e si atterra esclusivamente a principi democratici, dando vita ad una struttura pluralistica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

In conseguenza della detta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli aderenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ovvero di altre città, nonché istituire sedi e/o sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

#### **Art. 3 - Scopi ed attività**

L'Associazione non ha fini di lucro e si avvale in modo determinante delle prestazioni di natura personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti. L'Associazione persegue fini di solidarietà umana, civile e culturale ed in conformità alle disposizioni di legge opera a titolo gratuito, al fine di svolgere attività di volontariato sociale in modo personale, spontaneo e gratuito verso terzi; tali attività vengono svolte senza alcun fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

In particolare, si propone, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici quali il proprio sito ([www.itacasostiene.org](http://www.itacasostiene.org)) ed il proprio logo, quanto segue:

- 1) la valorizzazione ed assistenza delle persone socialmente deboli; la promozione ed assistenza dei valori di solidarietà umana e sociale, nei confronti dei soggetti cd. "socialmente deboli" intesi come tali quelli che si trovano nella impossibilità, anche parziale ovvero soltanto temporanea, di provvedere ai propri interessi; la promozione e la tutela di diritti ed opportunità a favore dei soggetti "socialmente deboli" a garanzia della pari dignità, qualità di vita e benessere della persona; la promozione dei processi di partecipazione ed inclusione sociale dei soggetti fragili con la necessaria assistenza prevista dalla legge 6/2004 istitutiva della figura dell'"Amministratore di Sostegno";
- 2) la continua sensibilizzazione sul tema della salute sociale e mentale, con una particolare attenzione non solo alle diverse patologie tradizionali, ma anche a quelle forme di disadattamento che sono, comunque, un indice segnaletico di un disagio psicologico (es. la devianza) e che interessano sia giovani sia adulti;
- 3) lo svolgimento di un ruolo propositivo e di coordinamento tra le varie associazioni che sono già esistenti sul territorio e che si occupano di problematiche connesse al disagio sociale;
- 4) la promozione di interventi legislativi finalizzati al potenziamento delle risorse e dei servizi a favore dei soggetti socialmente deboli;
- 5) l'assistenza ad utenti ed a familiari, mediante la creazione di centri di ascolto, di sportelli, di consultori ovvero di altri aiuti informativi, formativi e di sostegno;
- 6) il coordinamento con le istituzioni pubbliche, a tutti i livelli possibili, sanitarie e socio-assistenziali affinché applichino con la massima puntualità e con coerenza, la legislazione e la prassi nel campo del disagio sociale;

- 7) la sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche, sanitarie, socio-assistenziali per un miglioramento dei protocolli di intervento, della prassi e strumenti legislativi, anche attraverso una maggiore informazione e comunicazione;
- 8) la promozione di iniziative, manifestazioni e di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione della cultura dei diritti dei soggetti deboli e della loro auto stima " ... *al fine di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana*";
- 9) la informazione, la formazione, la consulenza tecnica rivolte agli amministratori di sostegno, nonché alle varie associazioni già presenti sul territorio, qualora ne facciano richiesta, mediante l'organizzazione di seminari, di ricerche, di indagini, di monitoraggi sulla corretta applicazione della legge 6/2004; la costituzione di gruppi di studio e di ricerca anche di natura inter-istituzionali per l'organizzazione degli amministratori di sostegno;
- 10) la promozione ed attuazione di attività editoriali, pubblicitarie e di divulgazione delle iniziative rivolte alla valorizzazione della legge 6/2004;
- 11) la formazione di soggetti che siano disposti a svolgere l'attività di amministratore di sostegno, anche attraverso programmi ed iter formativi per famigliari, operatori e cittadini;
- 12) la collaborazione con le persone fisiche e giuridiche, tra cui Onlus, Ong, Enti di ricerca e non, Autorità, Università, Dipartimenti / Uffici della Comunità Economica Europea, ecc. per specifici progetti relativi ai settori di pertinenza;
- 13) la realizzazione di progetti che agevolino l'integrazione dei familiari e dei disagiati attraverso il miglior utilizzo delle risorse esistenti sul territorio;
- 14) la verifica ed il controllo dei criteri che sono stabiliti per la spesa pubblica, relativi alle risorse abitative ed al monitoraggio della qualità dei servizi erogati a favore dei soggetti cd. "socialmente deboli";
- 15) lo svolgimento di attività che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti assistiti e dei familiari;
- 16) la promozione di azioni giurisdizionali e l'intervento in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione;
- 17) il ricorso in sede di giurisdizione amministrativa, ed in ogni eventuale grado di giudizio, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi di cui al precedente capoverso;
- 18) l'intervento nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge nr. 241/1990 e successive modifiche;
- 19) la promozione, organizzazione e gestione di progetti di mediazione, integrazione e di conciliazione familiare, sociale e culturale.

Le preindicate finalità ed attività potranno essere svolte direttamente ovvero perseguite in forma indiretta attraverso il supporto organizzativo, collaborativo e finanziario reso a favore di altri soggetti operanti, senza fini di lucro, nell'ambito sociale e nel settore cd. "non profit".

L'Associazione, per il concreto perseguimento delle proprie finalità statutarie, potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, nonché con altri organismi nazionali, comunitari ed internazionali. Potrà inoltre porre in essere tutte le operazioni consentite e previste dalle leggi in materia, e nei limiti delle proprie necessità operative funzionali, fra cui gli acquisti / le cessioni di beni immobili e di beni mobili registrati, le locazioni e/o i comodati di detti beni, anche di natura ultra novennale, la costituzione di diritti di usufrutto e/o di uso, la prestazione di garanzie di natura reale e/o personale; potendo rivestire in dette operazioni immobiliari sia parte attiva sia passiva.

#### **Art. 4 - Aderenti dell'Associazione**

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto, le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento. Il numero è illimitato.

#### **Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti**

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi. Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti od a termine.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e/o materiali arrecati all'associazione e/o comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti**

Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono pienamente garantiti tutti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo ed a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.



Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

#### **Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche**

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e/o comunque successivamente acquisiti / generati nel corso della vita associativa. Di tali beni dovrà essere annualmente redatto apposito inventario.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

#### **Art.8 - Organi Sociali dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e qualora eletto/i il/i Vicepresidente/i;
- il Revisore contabile;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art.9 - Assemblea Generale degli Aderenti**

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo; è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso eventuale di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e della sua costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione assembleare avviene tramite avviso scritto, da potersi inoltrare anche via mail, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno otto giorni prima.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Ciascun aderente può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell'Associazione come previsto dall'art. 23.

I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Associazione (qualora la medesima abbia un termine statutario);
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore ovvero deliberare in merito alla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).

#### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per due volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti un Vice presidente (o più Vicepresidenti) ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con mero voto consultivo.

Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di ottobre ed il rendiconto consuntivo entro il mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee quadro di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando le spese;
- eleggere il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni strutturali dell'Associazione anche un Direttore, deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi comunque la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

Il Presidente:



- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e Privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e/o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa

#### **Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.**

In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sua relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; qualora ciò non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sua sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

#### **Art. 13 - Il Segretario**

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere i pagamenti ed i fondi destinati alla stessa

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

#### **Art. 14 - Revisore contabile**

Il Revisore contabile è nominato dall'Assemblea degli aderenti; può essere eletto anche tra i non aderenti. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La sua carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Revisore contabile svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea.

#### **Art. 15 - Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra magistrati, medici, fra cui psichiatri e psicologi, ricercatori, operatori ed esperti nel settore; nonché da persone esperte anche in materie giuridiche ed economiche afferenti il particolare ambito di natura operativa dell'Associazione.

Tali persone prestano la loro collaborazione volontaria per svolgere attività di consulenza all'Associazione in tema di studio, ricerca e di informazione scientifica, tecnica economica e giuridica, nonché di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

I compiti del Comitato Tecnico Scientifico sono essenzialmente di natura consultiva ed in ordine ai vari ambiti di intervento e di operatività dell'Associazione.

Può proporre al Consiglio Direttivo i progetti di ricerca e le iniziative da promuovere e da sostenere, gli eventuali sussidi e supporti di sostegno da erogare; le attività ed i percorsi di natura formativa ed informativa; in generale, può provvedere costantemente a sollecitare e promuovere iniziative, eventi e progetti da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre anni; elegge nella sua prima riunione il proprio Coordinatore che parteciperà, personalmente o tramite un suo delegato, con diritto di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art.16 - Attività Secondarie**

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività



economiche marginale di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

#### **Art. 17 - Dipendenti / Collaboratori di lavoro autonomo**

L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero qualora siano occorrenti a qualificare e/o a specializzare l'attività svolta.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei

dipendenti di istituzioni e dei servizi socio - sanitari ovvero socio - assistenziali, secondo le norme vigenti.

L'Associazione di volontariato parimenti, per sopperire a specifiche esigenze funzionali, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 18 - Assicurazioni**

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 19 - Bilancio**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura e sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed effettività. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è invece lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.

#### **Art. 20 - Modifiche dello Statuto**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi od almeno da un decimo degli aderenti.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 21- Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con uno specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea.

#### **Art. 22- Norme di funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

#### **Art. 23 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e/o dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento alla legge n. 266 del 11 agosto 1991 ed al Testo Unico delle norme del Terzo Settore di cui alla legge regionale 42/2012.